

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO “SCIENZA NUOVA”

Tra

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Stefano Geuna debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2019, nel seguito per brevità anche denominata “Università”

e

Il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Guido Saracco, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2019 e del Senato Accademico del 17 luglio 2019, nel seguito per brevità anche denominato “Politecnico”

nel seguito congiuntamente denominati anche “Parti” o “Atenei”

premesso che

- ai sensi dell’art. 91 del DPR 382/1980 *“per le finalità di cui ai precedenti articoli 80 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università”*;
- Il Cento Interuniversitario “Scienza Nuova”, attraverso la cooperazione tra Università e Politecnico, nel quadro del protocollo d’intesa firmato dai due Rettori il 9 gennaio 2019, si propone di comprendere la trasformazione digitale e di progettare la formazione di élites capaci di gestirla.
- È interesse dei gruppi di ricerca afferente alle Università Convenzionate avviare una collaborazione sistematica in attività di interesse scientifico sulle tematiche suindicate al fine di sviluppare iniziative comuni e mettere a fattor comune conoscenze e competenze scientifiche che favoriscono la condivisione delle conoscenze e l’accrescimento culturale dei ricercatori coinvolti.
- Il progetto trae spunto dal contenuto teorico esemplificato nel volume *Scienza Nuova. Ontologia della trasformazione digitale* (Rosenberg & Sellier 2018), nel volume “Università futura – tra democrazia e bit” (Codice Edizioni, 2017) nonché nelle pubblicazioni prodotte dai centri di ricerca sotto citati che trattano della rivoluzione digitale.

Considerato che

- I ricercatori afferenti a LabOnt (Center for Ontology: www.labont.it) dell'Università e al Nexa Center for Internet & Society (<https://nexa.polito.it>) del Politecnico di Torino svolgono da tempo attività relative a: ontologia sociale e delle organizzazioni sociali, filosofia teoretica e in particolare filosofia della tecnologia, filosofia delle scienze sociali; studio interdisciplinare delle relazioni tra tecnologie digitali e società.
- Il Centro Interuniversitario oggetto della presente convenzione ha sede presso lo stabile di Corso Montevecchio n. 38 a Torino.

Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra costituite e rappresentante.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Istituzione del Centro

1. Tra gli Atenei, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione, si istituisce il Centro Interuniversitario "Scienza Nuova" nel seguito anche "Centro", a norma dell'art. 91, del DPR 382/1980, al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica nel settore della rivoluzione digitale sotto il profilo politico, filosofico, sociale, economico, ambientale, industriale e linguistico.
2. Il Centro è finalizzato allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, primariamente di ricerca, a cui possono essere associate attività di divulgazione, formazione e di comunicazione dei risultati scientifici.
3. Il Centro non ha soggettività giuridica ed il relativo funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Art. 2: Finalità del Centro

1. Il Centro Interuniversitario Scienza Nuova ha l'obiettivo, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Atenei, di promuovere la ricerca scientifica su temi che intersecano aree disciplinari e tematiche differenti, accomunate dal focus sul rapporto tra tecnologie digitali e scienze umane.
2. In particolare, si prevede lo sviluppo di linee di ricerca previste dall'annesso progetto di ricerca. Le linee di ricerca potranno essere ampliate o modificate su indicazione del Comitato

Scientifico.

3. Le attività che il Centro Scienza Nuova pone in essere per il raggiungimento dei suoi scopi, a titolo esemplificativo, possono essere:

- x organizzare di attività seminariali e progettazione di iniziative didattiche di alto livello;
- x coltivare relazioni accademiche internazionali con altri centri di ricerca o dipartimenti mediante collaborazioni di vario genere;
- x favorire il confronto e lo scambio di conoscenze tra i suoi membri, attraverso attività di laboratorio, gruppi di lettura, riunioni scientifiche;
- x partecipazione a bandi competitivi;
- x organizzazione di linee di ricerca che vedano il coinvolgimento di studiosi internazionali, borsisti post-doc e dottorandi impegnati su temi comuni, affrontati con metodologia transdisciplinare e da prospettive sia umanistiche sia tecnologiche.

4. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale con le finalità istituzionali proprie degli Atenei aderenti.

5. Gli Atenei escludono qualsiasi prestazione corrispettiva reciproca, risultando l'attività oggetto della presente Convenzione quella di perseguire obiettivi d'interesse e carattere istituzionale.

Art. 3: Composizione del Centro

1. All'atto dell'istituzione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione; Dipartimento di Psicologia; Dipartimento di Culture, Politica e Società; Dipartimento di Management; Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; Dipartimento di Studi Umanistici; Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi; Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari; Dipartimento di Informatica; Dipartimento di Studi Storici.
- per il Politecnico di Torino: Dipartimento di Automatica e Informatica;

2. Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture degli Atenei, e/o altre Università previa deliberazione del Comitato Scientifico, di cui al successivo art. 6, adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.

3. Possono aderire al Centro docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nei due Atenei, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ateneo.

4. La motivata domanda di adesione viene presentata al Direttore e da questi trasmessa al Comitato Scientifico, che le vaglia e ne delibera l'accoglimento a maggioranza dei suoi membri. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.

Art. 4: Sede amministrativa del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore. In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Scientifico procederà alla nomina di un nuovo Direttore, previa verifica della disponibilità dell'Ateneo di afferenza del nuovo Direttore a garantire l'organizzazione e l'amministrazione del Centro.

2. Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali. Trascorso il primo quadriennio, nel rispetto del principio di rotazione tra gli Ateneo convenzionati la sede amministrativa potrà, su accordo delle Parti, essere trasferita – e così successivamente di quattro anni in quattro anni – presso l'altro, o un altro, se più di due, Ateneo che si dichiara disponibile. L'eventuale trasferimento della sede amministrativa viene proposta in sede di Comitato Scientifico che la approva; essa deve essere espressamente approvata anche dagli organi di governo dell'Ateneo resosi disponibile.

Il trasferimento della sede amministrativa, al fine della necessaria compatibilità e unitarietà delle risultanze previsionali e di bilancio di esercizio dell'università a cui appartiene il dipartimento, dovrà avere luogo a partire dal 1° gennaio dell'esercizio successivo a quello della delibera del trasferimento della sede amministrativa.

3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi degli Atenei convenzionati, secondo i programmi approvati dal Comitato Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale messi a disposizione per tali fini dagli Atenei stessi, per il tramite delle proprie strutture dipartimentali.

Art. 5: Funzionamento del Centro

1 Il Direttore presso il quale è stabilita la sede amministrativa del Centro ha la rappresentanza del Centro.

2. Gli Atenei, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini e per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali dei Dipartimenti convenzionate al Centro stesso; compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, essi possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

3. Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento che ha provveduto all'acquisto, con apposita menzione della destinazione all'attività di esso e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell'Ateneo.

4. Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti.

Articolo 6 - Gestione patrimoniale

1. I beni acquistati per l'utilizzo del Centro o concessi in uso per analogia finalità sono inventariati presso gli Atenei Convenzionati in cui sono allocati, nonché riportati, solo per finalità ricognitiva, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, in apposito registro inventariale unitario tenuto dall'Ateneo/Dipartimento sede amministrativa del Centro.

2. In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università convenzionate con deliberazione del Comitato Scientifico e con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca scientifica.

Art. 7: Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Ateneo sede amministrativa e svolge la sua attività per il tramite del Dipartimento sede amministrativa.

2. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) ed opera mediante finanziamenti provenienti: da fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro; da finanziamenti provenienti dal MIUR e da altri Ministeri; da Enti pubblici o privati.

3 Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

4 I fondi assegnati al Centro in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, affluiscono all'Ateneo sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della sede amministrativa.

5 Su proposta del Comitato Scientifico del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite attraverso le attività svolte nell'ambito del Centro da singoli Atenei convenzionati, attraverso le Sezioni specifiche, possono essere trasferite dalla sede Amministrativa ai suddetti Atenei, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite direttamente dalle stesse, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.

6 Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascun Ateneo convenzionato, che collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

7 È obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro; il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.

8. Ai fondi che affluiscono al Centro sulla base di contratti e convenzioni stipulati con Enti Pubblici e Privati si applicano le disposizioni dei Regolamenti dell'Ateneo di appartenenza del titolare dei fondi stessi.

9 Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento delle attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Ateneo sede Amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia.

10 Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite degli Atenei convenzionati in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

11. I progetti di ricerca vinti dal personale appartenente all'Università degli Studi di Torino ovvero al Politecnico di Torino sono gestiti secondo la regolamentazione rispettivamente dell'Università o del Politecnico.

12. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 8: Organizzazione del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Comitato Scientifico, organo collegiale di programmazione, gestione e di indirizzo dell'attività scientifica.
 - b) il Direttore, organo monocratico del Centro a cui competono poteri di impulso, poteri gestionali e di rappresentanza.
 - c) il Vice Direttore.
2. La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Art.9: Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è costituito da due rappresentanti di ciascuna delle Parti che stipulano la presente convenzione e da almeno un rappresentante di ciascun Dipartimento che afferisce al Centro, proposto dal rispettivo dipartimento.
2. In ogni caso gli Atenei partecipanti al Centro dovranno essere rappresentati nell'organo collegiale in misura paritetica.
3. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

Art. 10: Compiti del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico:
 - elegge al proprio interno il Direttore;
 - discute le linee di indirizzo dell'attività scientifica e delle varie attività del Centro;
 - approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Atenei convenzionati;
 - propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli Atenei convenzionati;
 - promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
 - discute e coordina i programmi di lavoro;
 - vaglia e approva le richieste di adesione;
 - vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 11;
 - delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti.

2. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore.
3. Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato.
4. La convocazione deve essere fatta per scritto, dal Direttore, a mezzo mail, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.
5. Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato.
6. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato Scientifico.
7. Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Scientifico può invitare alla riunione persone esterne.

Art. 11: Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Scientifico tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati degli Atenei aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
2. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Ateneo ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni, rinnovabile.
3. Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Scientifico.
4. Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:
 - sentito il parere del Comitato Scientifico nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato stesso in modo tale che nella direzione siano rappresentati i due Atenei;
 - coordina e sovrintende le attività del Centro;
 - cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Scientifico;

- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Scientifico;
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Scientifico) agli Atenei convenzionati;
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Scientifico.

Art. 12: Il Vice-Direttore

1. Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Art. 13: Collaborazioni con altri Enti

1. Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Scientifico, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Ateneo sede del Centro.

Art. 14: Modifiche della convenzione

1. Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Scientifico e previa approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

Art. 15: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.
2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 16: Coperture assicurative

1. Ogni Ateneo convenzionato garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascun Ateneo convenzionato provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascun Ateneo convenzionato, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Ateneo ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Ciascun Ateneo convenzionato garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
6. Il personale di ciascun Ateneo convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono gli altri Atenei convenzionati al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ogni Ateneo convenzionato si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente agli altri Atenei convenzionati l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali degli Atenei convenzionati e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Art. 17: Obblighi di riservatezza

1. Gli Atenei convenzionati si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 18: Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza agli Atenei aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).
2. Il Comitato Scientifico valuta l'opportunità e si fa promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
4. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 19: Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha la durata di quattro anni a partire dalla stipula.
2. Essa è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni.

Art. 20: Recesso

1. Gli Atenei contraenti possono liberamente recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettore degli Atenei aderenti e in conoscenza al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.
2. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Scientifico.

Art. 21: Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.
2. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore.
I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
- per l'Università degli Studi di Torino è l'Università di Torino. Con sede in via Verdi n.8, 10124 Torino, nella persona del Rettore.

Art. 22: Controversie

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Gli Atenei contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.
3. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il giudice, indicato per legge, del luogo in cui ha sede legale l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 23: Spese, bollo e firma digitale

1. La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ateneo sede amministrativa del Centro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 24 - Norme transitorie e finali

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i Rettori degli Atenei Convenzionati nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Comitato Scientifico.
2. Entro i successivi 30 giorni il Comitato Scientifico elegge il Direttore.
3. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino

Prof. Stefano Geuna

Il Rettore del Politecnico di Torino

Prof. Guido Saracco



PROFILO ISTITUZIONALE

Scienza Nuova è un Centro di studi avanzati interateneo, istituito nel quadro del Protocollo d'intesa tra Università di Torino e Politecnico di Torino del 9 gennaio 2019 e basato inizialmente sulla collaborazione tra il Centro interdipartimentale di Ontologia dell'Università ([LabOnt](#)) e il Centro Nexa per Internet e Società del Politecnico ([Nexa](#)).

Il centro svolge ricerche interdisciplinari che uniscano competenze tecnologiche e umanistiche finalizzate alla comprensione della rivoluzione digitale sotto il profilo politico, filosofico, sociale, economico, ambientale, industriale e linguistico.

Le attività saranno organizzate secondo linee di ricerca di durata triennale, coordinate da un responsabile, e a cui parteciperanno due dottorandi (uno del Politecnico e uno dell'Università), un postdoc e tre fellow (su base annuale o semestrale, nel qual caso il numero dei fellow potrebbe aumentare).

Compiti delle linee di ricerca, oltre ai loro obiettivi specifici, saranno:

1. Favorire il reclutamento di figure dal CV non convenzionale.
2. Stabilire rapporti a lungo termine su base internazionale e fungere da incubatore di progetti competitivi.
3. Favorire, d'accordo con le istituzioni a ciò preposte, l'elaborazione di programmi di insegnamento di discipline umanistiche e tecnologiche nel Politecnico e nell'Università.
4. Favorire lo scambio tra università, professioni, mondo economico e classe politica.

PROGETTO CULTURALE

L'automazione crescente e ben più perfetta rispetto ai tempi del welfare industriale ha prodotto una disgiunzione concettuale su cui non si è ancora riflettuto: il lavoro umano non è più sinonimo esclusivo di produzione, perché questa è assicurata in modo crescente dalle macchine – e nella produzione l'intelligenza artificiale, chiamata a eseguire ordini, in sempre più ambiti applicativi funziona meglio di qualunque agente umano, proprio come un braccio meccanico fa canestro con molto più successo di qualunque campione. Nessun umano, però, sarebbe disposto a guardare una partita di basket tra bracci meccanici. E costruire dei robot spettatori non ha alcun senso. Proprio qui, dunque, diviene indispensabile l'apporto umano, che è chiamato a dar significato condiviso a

una attività in sé insensata, e può farlo perché costituisce il fine ultimo di tutto il processo. Ecco l'intuizione di fondo di quello che potremmo chiamare "welfare digitale." Gli sviluppi di questi temi saranno garantiti dalle call aperte di volta in volta finalizzate alla promozione, attuazione e sviluppo delle linee di ricerca a carico dei docenti proponenti di qualunque dipartimento.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino

Prof. Stefano Geuna

Il Rettore del Politecnico di Torino

Prof. Guido Saracco